



SENTENZA N. 389/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Nella persona del Primo Ref. Flavia D'Oro, in funzione di Giudice monocratico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **73499** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 21.1.2022 ad istanza del Sig. **(omissis)** nato a (omissis) elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Antonio De Rosa, C.F.: DRSNTN61M16F839S, sito in Afragola (NA), alla via Giacomo Leopardi nr. 36, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale posta in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi, ex artt. 133 e 134 c.p.c., al n. di fax 08119252760, cell.3496655859, indirizzo PEC: derosantoniolegal@pec.it; mail:studiolegaleavvderosantonio@gmail.com;

contro

Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Gestione Dipendenti Pubblici) DIREZIONE PROVINCIALE Viterbo, in persona del L.R. pro tempore, con sede in Viterbo alla via Matteotti nr. 29 (C.F. 80078750587);

per

ottenere il diritto della parte ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico per l'effetto dell'applicazione della disposizione

di cui all'art. 54 del DPR 1092/1973, di cui le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con sentenza 1/2021/QM hanno fornito una innovativa interpretazione con riferimento ai principi generali che regolano il trattamento di quiescenza per le pensioni militari e forze di polizia unitamente alla Circolare nr. 199 del 29 dicembre 2021 dell' INPS, tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Udito all'udienza del 10.7.2024 l'avv. De Rosa per parte ricorrente;

nessuno presente per l'INPS.

Premesso in

FATTO

L'odierno ricorrente, ex dipendente della Guardia di Finanza, arruolato in data 01 ottobre 1981 e cessato dal servizio con decorrenza giuridica ed amministrativa dal 06 luglio 2020, titolare di trattamento pensionistico (iscrizione nr. 50454372) erogato dall'INPS (già INPDAP), risulta essere destinatario del sistema di calcolo pensionistico c.d. "misto", con un'anzianità contributiva, alla data del 31.12.1995, di anni 17 e mesi 4. E' stato posto in congedo dal 6 luglio 2020, con un'anzianità contributiva di anni 43 e mesi 8. L'INPS ha determinato su 17 anni e mesi 4 di servizio utile un coefficiente di rendimento dello 0,39200, corrispondente al 35% per i primi 15 anni, applicando erroneamente le aliquote pensionabili previste dall'art. 44 del T.U. 1092/1973 per il personale civile e non già

quelle previste dall'art. 54, comma 1 del T.U. stesso decreto per il personale militare. Il ricorrente ritiene di poter beneficiare dell'applicazione delle aliquote previste dall'art. 54 comma 1 del T.U. 1092/1973; richiama la sentenza 1/2021/QM, depositata in data 04 gennaio 2021, delle Sezioni Riunite di questa Corte nonché la legge 30 dicembre 2021 nr. 234.

Il ricorrente, al fine di veder riconosciuto il proprio diritto circa l'applicazione della corretta aliquota ex art. 54 ed il calcolo della propria pensione, in data 25 maggio 2021 ha invitato l'INPS (ex gestione INPDAP) Direzione Provinciale di Viterbo a voler provvedere al riconoscimento integrale di tutto quanto lui spettante, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n.1092/73.

Con il ricorso in epigrafe ha quindi chiesto di:

-accertare, dichiarare e/o riconoscere il diritto della parte ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico per l'effetto dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 54 del DPR 1092/1973, di cui le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con sentenza 1/2021/QM hanno fornito una innovativa interpretazione con riferimento ai principi generali che regolano il trattamento di quiescenza per le pensioni militari e forze di polizia unitamente alla Circolare nr. 199 del 29 dicembre 2021 dell' INPS, tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.

-Con condanna dell'I.N.P.S. alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre ad arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di

legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o consequenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo,

-Con vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione.

L'udienza del 20.3.2024 veniva rinviata all'udienza del 10.7.2024 con ordinanza a verbale disponendo la notifica del ricorso presso la sede legale dell'INPS (cass. 24048/2022).

Veniva depositata la prova dell'avvenuta notifica da parte del ricorrente.

All'udienza del 10.7.2024 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi come da verbale d'udienza.

Considerato in

DIRITTO

1. Verificata la regolarità della notifica del ricorso, va dichiarata la contumacia dell'INPS.

2. L'oggetto della domanda avanzata dal ricorrente riguarda l'applicabilità dell'art. 54, comma 1, del DPR n. 1092/1973, ai fini del calcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico. La domanda avanzata dal ricorrente è fondata. In ordine alla questione le Sezioni riunite in sede giurisdizionale si sono recentemente pronunciate in sede nomofilattica.

Con la sentenza n. 1/2021/QM/PRES, il supremo consesso, innanzitutto, ha osservato che << l'applicazione tout court dell'art. 54 (nel combinato disposto dei primi due commi) e l'applicazione dell'aliquota fissa del 44% non possono essere generalizzati per tutto il personale militare, ma circoscritte a coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti dalla

richiamata normativa, requisiti letteralmente individuabili in:

- 1) effettiva e definitiva cessazione dal servizio (essendo questo, ovviamente, il presupposto indispensabile per l'accesso al trattamento pensionistico);
- 2) concreta maturazione del diritto all'attribuzione della pensione normale, essendo in possesso di quei requisiti d'anzianità minimi, stabiliti espressamente dall'art. 52;
- 3) possesso, all'epoca di definitiva cessazione dal servizio, esclusivamente di un'anzianità di almeno quindici e non più di venti anni.">>.

Muovendo da tali premesse, ha stabilito il seguente principio di diritto:

<<La "quota retributiva " della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%" >>.

<<Conseguentemente:

L'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995 vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni>>.

L'ormai nota sentenza n. 1/QM/2021 delle Sezioni Riunite, ha risolto il contrasto giurisprudenziale recentemente insorto tra le Sezioni Centrali d'Appello di questa Corte e quella siciliana, stabilendo che "la quota

retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%".

Alla luce del sopravvenuto intervento ermeneutico nomofilattico va, dunque, risolta la presente controversia, applicandosi al trattamento previdenziale spettante all'appellato il coefficiente di rendimento di cui sopra (2,44% annuo), sulla quota retributiva della pensione (Corte dei conti, PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO, SENTENZA n. 393 del 25/10/2021).

Infatti, nella fattispecie, il militare ricorrente, beneficiario di trattamento pensionistico con sistema misto, ha maturato, alla data del 31.12.1995, un'anzianità contributiva di 17 anni, 4 mesi; conseguentemente, applicando i surrichiamati principi, ha diritto alla rideterminazione dello stesso con l'applicazione dell'aliquota di rendimento annua del 2,445% per il calcolo della quota di pensione soggetta a computo secondo il sistema retributivo (ossia per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995).

Conclusivamente, va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione, sin dalla decorrenza, della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 nei termini espressi dalla

sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, ove non si sia già provveduto in via amministrativa da parte dell'INPS.

Sui ratei arretrati, deve essere liquidata la maggior somma tra interessi e rivalutazione, dalla data di maturazione di ciascuno di essi, trattandosi di elementi del trattamento di quiescenza posteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 205/2000 (10 agosto 2000) (come da SS.RR. n. 10/2002/QM e n. 6/QM/2008) e secondo quanto stabilito dall'art. 167, comma 3, c.g.c., fino all'effettivo soddisfo.

3. Spese compensate in ragione del recente mutamento giurisprudenziale e della conseguente mole di trattamenti pensionistici da riliquidare da parte dell'INPS.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania, in composizione monocratica, dichiarata la contumacia dell'INPS, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie parzialmente, e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente alla riliquidazione, sin dalla decorrenza, della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 nei termini espressi dalla sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM;

Condanna l'INPS alla corresponsione della pensione come sopra rideterminata, nonchè al pagamento della differenza delle precedenti rate non adeguate, a far data dalla decorrenza e sino al soddisfo, oltre ad interessi e rivalutazione nei termini di cui in parte motiva.

Spese compensate.

Così deciso in Napoli, all'udienza del 10.7.2024.

Il Giudice monocratico

(dott. Flavia D'Oro)

Firma digitale

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

(dott. Flavia D'Oro)

Firma digitale

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(firma digitale) Maurizio Lanzilli

Depositata in Segreteria 11.07.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli